

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, maggio 2017

Circolare Mensile

APRILE 2017: NOVITÀ..... 2

1	Regime di cassa per le imprese minori - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.....	2
2	Documenti e registri rilevanti ai fini IVA - Conservazione elettronica - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	3
3	Rivalutazione dei beni d'impresa - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	3
4	Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto - Approvazione dei coefficienti per il calcolo dell'IMU e della TASI.....	5
5	Soggetti delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto - Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali - Ulteriori interventi.....	6
6	Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali - Ampliamento della c.d. "white list"	9
7	Distributori automatici - Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi - Esclusioni.....	10
8	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e approvazione del nuovo modello	11
9	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	12
10	Versamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine	14
11	Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento contributo di vigilanza 2017-2018	16
12	Interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici - Cessione della detrazione al fornitore - Compensazione del credito	18
13	Sostituzione di autocaravan - Concessione di un contributo - Compensazione del credito attribuito al venditore	19

1	<p>REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE MINORI - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 13.4.2017 n. 11, ha fornito chiarimenti in merito al nuovo regime di cassa per le imprese che adottano la contabilità semplificata. Dal 2017 tali imprese devono applicare, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il criterio di cassa in luogo del precedente criterio generale di competenza, e adeguare i registri contabili alla nuova normativa.</p>
1.1	<p>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</p> <p>Viene confermato che non si tratta di un regime di cassa "puro", bensì di un regime "misto" cassa-competenza.</p> <p>Si applica il criterio di cassa, in via principale, ai ricavi e ad altri proventi, nonché alle spese sostenute nell'esercizio dell'attività d'impresa (es. spese per gli acquisti di merci destinate alla rivendita, di beni impiegati nel processo produttivo, di beni incorporati nei servizi, utenze, materiali di consumo, spese condominiali, imposte comunali deducibili, spese per assicurazioni e interessi passivi).</p> <p>Resta, invece, ferma l'applicazione del principio di competenza, ove previsto, rispetto agli altri componenti reddituali espressamente richiamati dall'art. 66 del TUIR, ossia, a titolo esemplificativo, plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, spese per prestazioni di lavoro, ammortamenti.</p>
1.2	<p>REGISTRI CONTABILI</p> <p>A livello contabile, dal 2017, le imprese minori possono, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti ferma restando l'istituzione dei registri IVA, se obbligatori; • utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito (c.d. "registri IVA integrati"), annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, nel contempo, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell'anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA; • utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso, opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini IVA. <p>Nei suddetti "registri IVA integrati", il riferimento agli incassi e ai pagamenti può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annotando cronologicamente ciascun incasso e pagamento; • oppure rilevando, al termine di ciascun periodo d'imposta, l'importo complessivo dei soli mancati incassi o pagamenti, con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. <p>Nel periodo d'imposta in cui avviene l'effettivo incasso o pagamento, poi, occorre annotare separatamente – entro 60 giorni dall'evento – i ricavi percepiti e i costi sostenuti, indicando gli estremi dei documenti di riferimento.</p>
1.3	<p>DISCIPLINA DELLE OPZIONI</p> <p>Per i soggetti che potrebbero applicare naturalmente il regime di contabilità semplificata, l'opzione per il regime ordinario ha durata triennale (e non annuale come nel precedente sistema).</p> <p>Inoltre, tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime delle imprese</p>

segue	<p>minori, i soggetti che nel 2016 hanno optato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il regime di contabilità ordinaria possono, dall'1.1.2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime di cassa; • per il regime contabile semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014, possono revocare la scelta effettuata e applicare il regime forfetario dall'1.1.2017.
2	DOCUMENTI E REGISTRI RILEVANTI AI FINI IVA - CONSERVAZIONE ELETTRONICA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 10.4.2017 n. 46, ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione elettronica di documenti informatici rilevanti ai fini IVA.
2.1	<p>STAMPA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - ESCLUSIONE</p> <p>In base alla disciplina del DM 17.6.2014, per la corretta conservazione elettronica del documento informatico, non è necessario procedere alla preventiva stampa dello stesso.</p>
2.2	<p>PROTOCOLLAZIONE E REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</p> <p>Per codificare i documenti in formato digitale da conservare elettronicamente, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto corretta la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attribuire al documento in arrivo un numero di protocollo, annotato su apposito registro; • annotare sui registri IVA lo stesso documento riportando il numero di protocollo. <p>L'annotazione di entrambi i numeri attribuiti al documento, sia sul registro dei protocolli di arrivo sia sul registro IVA degli acquisti, assicura la univoca correlazione tra i dati contenuti nel documento ed i dati registrati.</p>
2.3	<p>TERMINE PER COMPLETARE LA PROCEDURA DI CONSERVAZIONE ELETTRONICA</p> <p>Il termine per la stampa dei documenti analogici o per completare la procedura di conservazione elettronica dei documenti informatici ai fini IVA (mediante l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione), coincide con il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Pertanto, per i documenti relativi al 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono concludere il processo di conservazione elettronica entro il 31.12.2017; • i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono concludere il processo di conservazione elettronica entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016.
3	RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 27.4.2017 n. 14 ha commentato la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa così come riaperta dall'art. 1 co. 556 ss. della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017).</p> <p>Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, la rivalutazione è eseguita nel bilancio al 31.12.2016, e riguarda i beni iscritti nel bilancio al 31.12.2015.</p>
3.1	<p>BENI RIVALUTABILI</p> <p>Possono essere rivalutati ai sensi della L. 232/2016 i beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni; sono invece esclusi i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (beni "merce"), siano essi beni mobili o immobili.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>È ammessa anche la rivalutazione dei beni completamente ammortizzati, purché abbiano ancora un valore economico residuo.</p>
<p>3.2</p>	<p>TECNICHE DI RIVALUTAZIONE</p> <p>La circolare conferma, sulla scorta dei precedenti provvedimenti di prassi, che è possibile adottare tre tecniche distinte di rivalutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rivalutazione del solo costo storico; • rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento; • riduzione del fondo di ammortamento. <p>Nel primo e nel secondo caso è necessario che il nuovo valore attribuito al bene non ecceda il c.d. “costo di sostituzione”, intendendosi per tale il costo di un bene nuovo della medesima tipologia, ovvero il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità.</p>
<p>3.3</p>	<p>RIVALUTAZIONE PER CATEGORIE OMOGENEE</p> <p>L’Agenzia delle Entrate conferma l’obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della medesima categoria omogenea. Con riferimento ai beni immobili, sono previste le seguenti categorie omogenee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; • aree non fabbricabili; • fabbricati non strumentali; • fabbricati strumentali per destinazione; • fabbricati strumentali per natura. <p><i>Fabbricati strumentali</i></p> <p>Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, la circolare 14/2017 precisa che è possibile adeguare distintamente il valore della componente “fabbricato” e della componente “area”, previa valutazione (ad esempio, con perizie) idonea ad assegnare valori oggettivi a ciascuna delle due componenti.</p> <p>Mentre la rivalutazione della componente “fabbricato” sconta l’imposizione sostitutiva nella misura prevista per i beni ammortizzabili (16%), la rivalutazione della componente “area” è soggetta all’imposta sostitutiva del 12%, prevista per i beni non ammortizzabili.</p>
<p>3.4</p>	<p>EFFETTI FISCALI</p> <p>In linea generale i maggiori valori iscritti sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (ovvero, dall’esercizio chiuso al 31.12.2019, per i soggetti “solari”). Ciò vale, ad esempio, ai fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli ammortamenti deducibili; • della determinazione del <i>plafond</i> delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 co. 6 del TUIR; • della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94. <p>Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze l’efficacia è posticipata all’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, all’1.1.2020, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).</p>
<p>3.5</p>	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>Per la rivalutazione effettuata ai sensi dell’art. 1 co. 556 ss. della L. 232/2016 sono previste le seguenti imposte sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16%, per i beni ammortizzabili; • 12%, per i beni non ammortizzabili. <p>Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’imposta sostitutiva è sempre dovuta, non essendo</p>

segue	prevista la possibilità di rivalutare i beni ai soli fini civilistici.	
4	FABBRICATI CLASSIFICABILI NEL GRUPPO CATASTALE "D" NON ISCRITTI IN CATASTO - APPROVAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELL'IMU E DELLA TASI	
	<p>Con il DM 14.4.2017 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 28.4.2017 n. 98), sono stati approvati i coefficienti da utilizzare per il calcolo della base imponibile ai fini dell'IMU (imposta municipale propria) e della TASI (tributo comunale per i servizi indivisibili), dovuti nel 2017, sui fabbricati in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • classificabili nel gruppo catastale "D"; • non iscritti in Catasto con attribuzione di rendita; • interamente posseduti da imprese; • distintamente contabilizzati. <p>Tali coefficienti sono riepilogati nella seguente tabella.</p>	
	ANNO	COEFFICIENTE
	2017	1,01
	2016	1,01
	2015	1,01
	2014	1,01
	2013	1,02
	2012	1,04
	2011	1,07
	2010	1,09
	2009	1,10
	2008	1,14
	2007	1,18
	2006	1,21
	2005	1,25
	2004	1,32
	2003	1,37
	2002	1,42
	2001	1,45
	2000	1,50
	1999	1,52
	1998	1,54
	1997	1,58
	1996	1,63

segue	1995	1,68
	1994	1,73
	1993	1,77
	1992	1,78
	1991	1,82
	1990	1,91
	1989	1,99
	1988	2,08
	1987	2,25
	1986	2,43
	1985	2,60
	1984	2,77
	1983	2,94
	1982 e precedenti	3,12
5	SOGGETTI DELLE REGIONI MARCHE, LAZIO, ABRUZZO E UMBRIA COLPITI DAL TERREMOTO - SOSPENSIONE DEI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI FISCALI - ULTERIORI INTERVENTI	
	<p>Con il DL 9.2.2017 n. 8, come modificato in sede di conversione nella L. 7.4.2017 n. 45, sono stati previsti nuovi interventi in favore delle popolazioni delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzo e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24.8.2016.</p> <p>Le nuove disposizioni integrano e modificano quelle contenute nel precedente DL 17.10.2016 n. 189, conv. L. 15.12.2016 n. 229, e riguardano in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la regolarizzazione della mancata effettuazione e del mancato versamento delle ritenute; • la possibilità, dall'1.1.2017, di non operare alcune tipologie di ritenute; • l'ulteriore differimento del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali; • l'estensione dei territori che possono beneficiare della sospensione, in considerazione degli ulteriori eventi sismici verificatisi il 18.1.2017; • i termini e le modalità per effettuare gli adempimenti fiscali sospesi. <p>Le disposizioni dei suddetti DL 17.10.2016 n. 189 (conv. L. 15.12.2016 n. 229) e DL 9.2.2017 n. 8 (conv. L. 7.4.2017 n. 45) sono state ulteriormente modificate dall'art. 43 del DL 24.4.2017 n. 50 (in corso di conversione in legge), al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • differire ulteriormente il periodo di sospensione degli adempimenti fiscali; • modificare i termini e le modalità per effettuare gli adempimenti fiscali sospesi. 	
5.1	TERRITORI INTERESSATI	
	<p>Secondo quanto previsto dal suddetto DL 189/2016 (conv. L. 229/2016), come modificato dal DL 8/2017 (conv. L. 45/2017), le disposizioni in esame riguardano un totale di 140 Comuni, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 62 Comuni riguardano quelli colpiti dal sisma del 24.8.2016; • 69 Comuni riguardano, invece, quelli colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016; • 9 Comuni riguardano, infine, quelli colpiti dal sisma del 18.1.2017. 	

segue

Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016

I 62 Comuni colpiti dal sisma del 24.8.2016, riportati nell'Allegato 1 al DL 189/2016 conv. L. 229/2016, riguardano:

- 30 Comuni nella Regione Marche: Acquacanina (MC); Acquasanta Terme (AP); Amandola (FM); Arquata del Tronto (AP); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Force (AP); Gualdo (MC); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); San Ginesio (MC); Sant'Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Venarotta (AP); Visso (MC);
- 10 Comuni nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant'Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI);
- 8 Comuni nella Regione Abruzzo: Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montereale (AQ); Montorio al Vomano (TE); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE);
- 14 Comuni nella Regione Umbria: Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG); Sant'Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).

Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016

I 69 Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30.10.2016, riportati nell'Allegato 2 al DL 189/2016, conv. L. 229/2016, riguardano invece:

- 57 Comuni nella Regione Marche: Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC); Belmonte Piceno (FM); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP); Cerreto d'Esi (AN); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiuminata (MC); Folignano (AP); Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Petriolo (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC);
- 5 Comuni nella Regione Lazio: Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI);
- 6 Comuni nella Regione Abruzzo: Campi (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo;
- 1 Comune nella Regione Umbria: Spoleto (PG).

Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017

I 9 Comuni colpiti dal sisma del 18.1.2017, riportati nell'Allegato 2-bis al DL 189/2016 conv. L. 229/2016, inserito dal DL 8/2017 conv. L. 45/2017, sono invece tutti ubicati nella Regione Abruzzo e riguardano: Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE); Fano Adriano (TE).

<p>5.2</p>	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Per effetto del DL 189/2016 (conv. L. 229/2016) e del DL 8/2017 (conv. L. 45/2017), la sospensione si applica nei confronti dei soggetti residenti, o aventi la sede legale od operativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma; • alla data, rispettivamente, del 24.8.2016, del 26.10.2016 o del 18.1.2017. <p>In relazione ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le disposizioni in esame si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS territorialmente competenti.</p>
<p>5.3</p>	<p>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI</p> <p>Per effetto, da ultimo, del DL 50/2017, la sospensione dei versamenti fiscali riguarda quelli scadenti nel periodo compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 24.8.2016 e il 30.11.2017 (ovvero il 31.12.2017, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 1; • tra il 26.10.2016 e il 30.11.2017 (ovvero il 31.12.2017, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 2; • tra il 18.1.2017 e il 30.11.2017 (ovvero il 31.12.2017, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 2-bis. <p>Versamenti già effettuati</p> <p>Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.</p> <p>Ritenute</p> <p>In generale, la sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta.</p> <p>In caso di impossibilità dei sostituti d'imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.</p> <p>Il DL 189/2016, conv. L. 229/2016, come modificato dal DL 8/2017 (conv. L. 45/2017) e dal DL 50/2017, ha però stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei suddetti Comuni, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dall'1.1.2017 e fino al 31.12.2017 (prima 30.11.2017); • la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73; • nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, le suddette disposizioni si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati, come sopra indicato; • quanto già versato non può comunque essere rimborsato. <p>Il DL 189/2016 (conv. L. 229/2016), come modificato dal DL 8/2017 (conv. L. 45/2017), ha previsto che il versamento delle ritenute non operate può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi; • secondo modalità e termini da stabilire con decreto del Ministro dell'Economia e

<p>segue</p>	<p>delle Finanze, da emanare entro il 30.11.2017.</p> <p>Il DL 189/2016 (conv. L. 229/2016), come modificato dal DL 8/2017 (conv. L. 45/2017), ha inoltre stabilito che la mancata effettuazione e il mancato versamento delle ritenute effettuate, a partire dal 24.8.2016 e fino al 19.10.2016 (per i soggetti residenti nei Comuni di cui al suddetto Allegato 1), ovvero a partire dal 26.10.2016 e fino al 18.12.2016 (per i soggetti residenti nei Comuni di cui al suddetto Allegato 2), possono essere regolarizzati entro il 31.5.2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <p>Effettuazione dei versamenti sospesi</p> <p>Per effetto, da ultimo, del DL 50/2017, la ripresa della riscossione dei tributi non versati avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 16.12.2017, per i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole; • entro il 16.2.2018, per i soggetti diversi dai precedenti; • senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>Inoltre, i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole potranno versare le somme oggetto di sospensione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.2.2018; • senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>Effettuazione dei versamenti dovuti per il 2018</p> <p>Il DL 8/2017, conv. L. 45/2017, ha inoltre stabilito che i titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole, effettueranno il versamento dei tributi dovuti per il periodo dall'1.1.2018 al 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • entro il 16.12.2018. <p>Richiesta di finanziamento garantito dallo Stato per il pagamento dei tributi</p> <p>Per il pagamento dei tributi sospesi fino al 30.11.2017, nonché per i tributi dovuti nel periodo dall'1.12.2017 al 31.12.2017 e nell'anno 2018, il DL 8/2017 (conv. L. 45/2017) prevede che i titolari di reddito d'impresa, di reddito di lavoro autonomo e gli esercenti attività agricole, potranno chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato.</p>
<p>5.4</p>	<p>SOSPENSIONE DEGLI ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI</p> <p>Per effetto, da ultimo, del DL 50/2017, anche la sospensione degli altri adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, riguarda quelli scadenti nel periodo compreso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tra il 24.8.2016 e il 30.11.2017 (ovvero il 31.12.2017, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 1; • tra il 26.10.2016 e il 30.11.2017 (ovvero il 31.12.2017, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 2; • tra il 18.1.2017 e il 30.11.2017 (ovvero il 31.12.2017, per i soggetti diversi dai titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricole), in relazione ai suddetti Comuni di cui all'Allegato 2-bis. <p>Effettuazione degli adempimenti sospesi</p> <p>Gli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 28.2.2018 (prima 31.12.2017).</p>
<p>6</p>	<p>STATI O TERRITORI CHE CONSENTONO UN ADEGUATO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AI FINI FISCALI - AMPLIAMENTO DELLA C.D. "WHITE LIST"</p>

	<p>Il DM 23.3.2017, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 3.4.2017 n. 78, ha ulteriormente ampliato la lista degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali (c.d. <i>“white list”</i>), contenuta nel DM 4.9.96.</p> <p>L'intervento del DM 23.3.2017 fa seguito al precedente ampliamento della <i>“white list”</i>, operato dal DM 9.8.2016.</p>
6.1	<p>STATI INSERITI NELLA “WHITE LIST”</p> <p>Il DM 23.3.2017 ha inserito nella <i>“white list”</i> 11 nuovi Stati o territori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Cile, per effetto dell'entrata in vigore della Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia firmata a Santiago il 23.10.2015; • la Santa Sede, per effetto dell'entrata in vigore dell'accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia firmato a Città del Vaticano l'1.4.2015; • il Principato di Monaco, per effetto dell'entrata in vigore dell'accordo tra il Principato di Monaco e l'Unione europea finalizzato ad assicurare lo scambio automatico di informazioni secondo la direttiva 2003/48/UE; • Nauru, Niue, Barbados, Andorra, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Samoa e Uruguay, in virtù dell'entrata in vigore di procedure vincolanti per lo scambio di informazioni secondo la Convenzione multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali. <p>Non è stata, al contrario, prevista alcuna fuoriuscita dalla <i>“white list”</i> di Stati che vi erano in precedenza ricompresi.</p>
6.2	<p>DECORRENZA</p> <p>Non è stata prevista una decorrenza specifica per le modifiche in commento, per cui esse dovrebbero esplicitare efficacia dal 3.4.2017, data di entrata in vigore del DM 23.3.2017.</p>
7	<p>DISTRIBUTORI AUTOMATICI - OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - ESCLUSIONI</p>
	<p>Con la ris. 5.4.2017 n. 44, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 non si applica alle cessioni di tabacchi, ricariche telefoniche e biglietti <i>“gratta e vinci”</i> effettuate mediante distributori automatici.</p>
7.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015 ha previsto, a partire dall'1.4.2017, l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi relativi a cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate mediante distributori automatici, così come definiti dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2016 n. 102807.</p> <p>Inoltre, con il provv. Agenzia delle Entrate 30.3.2017 n. 61936 è stato stabilito che, per i distributori automatici privi della c.d. <i>“porta di comunicazione”</i>, detto obbligo non decorre dall'1.4.2017, bensì a partire dall'1.1.2018.</p>
7.2	<p>AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE</p> <p>Ai fini dell'applicazione dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, si considerano <i>“distributori automatici”</i> gli apparecchi che, su richiesta dell'utente, erogano prodotti e servizi e sono costituiti almeno dalle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più strumenti di pagamento; • un sistema elettronico in grado di processare i dati delle transazioni e memorizzarli; • un erogatore di beni e servizi.

segue	<p>Inoltre, presupposto necessario affinché trovi applicazione l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi è la circostanza che la cessione o prestazione eseguita mediante distributori automatici dia luogo ad un corrispettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevante ai fini IVA; • imputabile in capo al soggetto che la effettua.
7.3	<p>FATTISPECIE ESCLUSE</p> <p>Con la ris. 44/2017 si ribadisce che sono escluse dall'ambito applicativo dell'obbligo in argomento le operazioni effettuate mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • distributori di tipo meccanico, in quanto privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlli l'erogazione di beni e servizi e che memorizzi le somme incassate; • distributori che fungono da mero strumento di pagamento di beni o servizi, limitandosi a rilasciare un'attestazione (es. apparecchi per il pagamento di pedaggi autostradali) o una certificazione fiscale dell'operazione (apparecchi che rilasciano titoli per il trasporto o per la sosta). <p>Sono altresì escluse dall'obbligo di trasmissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le cessioni di tabacchi e ricariche telefoniche, in quanto operazioni soggette al regime c.d. "monofase" di cui all'art. 74 del DPR 633/72, per le quali l'IVA è assolta in una fase precedente all'effettuazione della cessione mediante distributore automatico; • le cessioni di biglietti "gratta e vinci", che rientrano tra i beni ceduti in via esclusiva dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e per i quali i rivenditori non percepiscono veri e propri "corrispettivi", bensì un "aggio".
7.4	<p>DISTRIBUTORI "MISTI"</p> <p>Nel caso in cui il distributore automatico sia utilizzato per effettuare sia operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 2 co. 2 del DLgs. 127/2015, sia operazioni che ne sono escluse (es. tabacchi e ricariche telefoniche), il soggetto passivo IVA è tenuto a distinguere fra i relativi corrispettivi, e ad inviare i dati delle sole operazioni soggette all'obbligo in argomento.</p>
8	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO</p>
	<p>Con la circ. 13.4.2017 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche della disciplina del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), apportate in sede di conversione del DL 29.12.2016 n. 243 nella L. 27.2.2017 n. 18.</p>
8.1	<p>DIFFERENTI REGIMI NORMATIVI</p> <p>In linea generale, le nuove norme si applicano a partire dall'1.3.2017, data di entrata in vigore della suddetta L. 18/2017, di conversione del DL 243/2016.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le acquisizioni di beni effettuate dall'1.1.2016 al 28.2.2017 sono assoggettate alla disciplina previgente (compreso il divieto di cumulo), la quale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta venga presentata all'Agenzia delle Entrate successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni; • le acquisizioni di beni effettuate a partire dall'1.3.2017 sono, invece, interamente assoggettate alla nuova disciplina vigente. <p>Regione Sardegna</p> <p>L'estensione del credito d'imposta all'intero territorio della Regione Sardegna ha ef-</p>

<p>segue</p>	<p>fetto, invece, dall'1.1.2017. Tuttavia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalla disciplina originaria con riferimento agli investimenti effettuati nell'intero territorio della Regione Sardegna dall'1.1.2017 al 28.2.2017; • per gli investimenti effettuati a partire dall'1.3.2017, il credito d'imposta è invece determinato con le nuove maggiorazioni.
<p>8.2</p>	<p>NUOVA MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA Il credito d'imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex art. 107, paragrafo 3, lett. a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); • il 10% per le grandi imprese situate in determinati Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise (aree ex art. 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea). <p>Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.</p> <p>La base di commisurazione del credito d'imposta spettante è costituita dal costo sostenuto per l'acquisizione dei beni agevolabili, superando la previgente disposizione che, invece, commisurava il credito d'imposta al costo di acquisizione dei predetti beni al netto degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo d'imposta relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva.</p> <p>Sono, inoltre, previsti limiti più elevati relativi all'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento ammissibile all'agevolazione. Infatti, mentre la previgente disciplina fissava il suddetto ammontare massimo a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese, la nuova disposizione aumenta il limite dei costi ammissibili da 1,5 a 3 milioni di euro per le piccole imprese e da 5 a 10 milioni di euro per le medie imprese, mentre il limite resta invariato a 15 milioni di euro per le grandi imprese.</p>
<p>8.3</p>	<p>NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE A seguito delle modifiche intervenute, con il provv. Agenzia delle Entrate 14.4.2017 n. 76099 è stato approvato il nuovo modello di comunicazione, che sostituisce il precedente modello approvato dal provv. 24.3.2016 n. 45080.</p> <p>Il nuovo modello va utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per chiedere l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta (anche per gli investimenti realizzati entro il 28.2.2017); • per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata, comprese quelle presentate all'Agenzia delle Entrate utilizzando il precedente modello.
<p>8.4</p>	<p>CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti <i>de minimis</i> e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline comunitarie di riferimento.</p> <p>Il previgente divieto di cumulo continua a trovare applicazione con riferimento agli investimenti effettuati entro il 28.2.2017.</p>
<p>9</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO</p>

- CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
	<p>Con la circ. 27.4.2017 n. 13, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dall'art. 1 co. 15 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013.</p> <p>Con la suddetta circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce, altresì, ulteriori indicazioni con riferimento alla disciplina del credito d'imposta in esame rispetto a quanto già chiarito con la precedente circ. 16.3.2016 n. 5.</p>
9.1	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella c.d. "white list" di cui al DM 4.9.96.</p>
9.2	<p>PERIODO AGEVOLATO</p> <p>È stato esteso di un anno il periodo di tempo entro il quale i soggetti interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all'agevolazione.</p> <p>Pertanto, i soggetti "solari" possono avvalersi dell'agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo d'imposta 2020.</p>
9.3	<p>CALCOLO DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Coesistono due modalità di calcolo del credito d'imposta in esame.</p> <p>La prima modalità di calcolo va applicata agli investimenti ammissibili effettuati nei periodi d'imposta 2015 e 2016, in base alla quale la determinazione dell'agevolazione avviene in funzione della diversa aliquota del credito d'imposta (25% o 50% a seconda della tipologia di costo ammissibile); in tal caso, il credito d'imposta spetta a ciascun beneficiario fino all'importo massimo annuale di 5 milioni di euro.</p> <p>La seconda modalità di calcolo, c.d. "semplificata", va applicata agli investimenti che saranno effettuati nei periodi d'imposta 2017, 2018, 2019 e 2020, e consiste nella determinazione dell'agevolazione in funzione di un'unica aliquota del credito d'imposta pari al 50% per tutte le tipologie di costi ammissibili; in tal caso, il credito d'imposta spetta a ciascun beneficiario nella misura massima annuale di 20 milioni di euro.</p> <p>L'aliquota unica del 50% si applica alla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo per il quale si intende accedere al beneficio; • la media aritmetica delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione (2012, 2013 e 2014). <p>Pertanto, non sarà più necessario ripartire l'eccedenza tra i gruppi di spese individuati in ragione della diversa aliquota del credito d'imposta e stabilirne incrementi e decrementi rispetto alla media degli investimenti pregressi riferibile al singolo gruppo di spese.</p>
9.4	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Con riferimento all'ambito oggettivo dell'agevolazione, viene precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella retribuzione lorda da considerare ai fini dell'individuazione del costo agevolabile con riferimento al personale (sia altamente qualificato che non) rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata; • l'ammontare minimo, pari a 2.000,00 euro, su cui calcolare le quote di ammor-

<p><i>segue</i></p>	<p>tamento per strumenti e attrezzature di laboratorio, va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR;</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento ai costi per i <i>software</i>, i <i>software</i> coperti da <i>copyright</i> possono rientrare tra le competenze tecniche, mentre i casi residuali di programmi coperti dal brevetto per invenzione industriale rientrano invece tra le privative industriali; • nella categoria delle privative industriali, ai fini dell'agevolazione, rientrano i modelli di utilità, mentre ne sono esclusi disegni e modelli, nonché i marchi.
<p>9.5</p>	<p>DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE INTERPRETAZIONI DELLA CIRCOLARE</p> <p>I contribuenti possono aver adottato soluzioni interpretative difformi rispetto a quelle della circolare in esame, determinando un beneficio per il periodo d'imposta 2015 in misura maggiore o minore rispetto a quello spettante.</p> <p>Qualora il maggior credito d'imposta sia stato già utilizzato in compensazione a decorrere dal 2016, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione secondo le ordinarie regole, senza applicazione di sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvedendo al versamento dell'importo del credito indebitamente utilizzato; • presentando una dichiarazione integrativa "a favore del Fisco". <p>Nel diverso caso di un credito d'imposta inferiore rispetto a quello spettante, sarà sufficiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il maggior credito spettante, secondo le ordinarie modalità; • presentare una dichiarazione integrativa "a favore del contribuente", al fine di rettificare l'importo del credito d'imposta indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2015.
<p>10</p>	<p>VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in materia di imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine (artt. 15 e ss. del DPR 601/73), con particolare riferimento alle nuove modalità di pagamento introdotte dall'art. 7-<i>quater</i> co. 33 - 35 del DL 193/2016 conv. L. 225/2016, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il provv. 20.4.2017 n. 78600, con il quale sono state estese all'imposta sostitutiva sui mutui, nonché ai relativi interessi e sanzioni, le modalità di pagamento mediante il modello F24; • la ris. 20.4.2017 n. 49, con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta autoliquidata, di sanzioni e interessi da ravvedimento e, infine, per il versamento di imposta, sanzioni e interessi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione emessi dagli uffici; • la ris. 20.4.2017 n. 50, che ha chiarito alcuni dubbi in relazione al pagamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva per il 2017.
<p>10.1</p>	<p>NUOVE MODALITÀ DI DICHIARAZIONE E VERSAMENTO</p> <p>L'art. 7-<i>quater</i> co. 33-35 del DL 193/2016, conv. L. 225/2016, ha modificato l'art. 20 del DPR 601/73, in materia di dichiarazione e versamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.</p> <p>Rispetto alla precedente disposizione, il nuovo art. 20 del DPR 601/73 dispone che i soggetti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine che danno luogo all'obbligo di pagamento dell'imposta sostitutiva sui mutui (in presenza dell'apposita opzione) debbano presentare, in via telematica, solo più una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nell'esercizio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso, invece che due dichiarazioni semestrali in forma cartacea, entro 3 mesi dalla fine di ciascun semestre, come avveniva in precedenza.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Per quanto concerne il versamento dell'imposta, le nuove norme dispongono che i soggetti interessati, dopo aver effettuato la liquidazione, devono effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell'imposta liquidata; • il pagamento dell'acconto, in misura pari al 95% dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente, in due rate: <ul style="list-style-type: none"> – la prima, nella misura del 45%, da versare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione; – la seconda, per il restante importo, da effettuare entro il sesto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. <p>La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.</p> <p>Pertanto, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella ris. 50/2017, gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui, aventi esercizio coincidente con l'anno solare, dovranno presentare la prima dichiarazione, relativa alle operazioni effettuate nel 2017, secondo le nuove modalità telematiche entro il 30.4.2018.</p>
<p>10.2</p>	<p>PAGAMENTO DELL'ACCONTO PER L'ANNO 2017</p> <p>Con specifico riferimento agli acconti dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, la ris. 50/2017 ha chiarito che gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva mutui devono già adottare, per il pagamento dell'acconto relativo alle operazioni effettuate nel 2017, le nuove modalità definite dal DL 193/2016, pur non avendo ancora presentato la dichiarazione dell'imposta sostitutiva in forma telematica (poiché, come sopra indicato, la prima dichiarazione con modalità telematica sarà presentata, dai soggetti "solari", entro il 30.4.2018, in relazione alle operazioni del 2017).</p> <p>Pertanto, con riferimento all'acconto sulle operazioni del 2017, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, gli enti che effettuano operazioni soggette all'imposta sostitutiva devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 30.4.2017, corrispondere la prima rata dell'acconto, pari al 45% del complessivo acconto dovuto; • entro il 31.10.2017, versare la seconda rata di acconto, pari al 55% del complessivo acconto dovuto. <p>Ai fini del calcolo dell'acconto, rileva l'imposta sostitutiva dovuta per l'annualità precedente (2016) relativa a finanziamenti effettuati sia nel primo che nel secondo semestre dell'esercizio.</p>
<p>10.3</p>	<p>PAGAMENTO MEDIANTE IL MODELLO F24</p> <p>Il provv. 78600/2017 ha esteso all'imposta sostitutiva sui mutui la modalità di pagamento mediante il modello F24.</p> <p>Pertanto, dal 20.4.2017 è possibile corrispondere l'imposta sostitutiva, nonché interessi e sanzioni, con il modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. 49/2017; • in luogo dell'utilizzo del precedente modello F23. <p>Il modello F23, tuttavia, può essere ancora utilizzato fino al 31.12.2017.</p> <p>L'utilizzo del modello F24 diventerà infatti obbligatorio dall'1.1.2018.</p> <p><i>Versamenti richiesti a seguito di atti dell'Agenzia delle Entrate</i></p> <p>I versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate devono essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell'atto stesso.</p>
<p>10.4</p>	<p>CODICI TRIBUTO</p> <p>Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva sui mutui mediante il modello F24, la ris.</p>

<p>segue</p>	<p>49/2017 ha istituito appositi codici tributo. In particolare, per il versamento dell'imposta autoliquidata, devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "1545", per l'acconto; • "1546", per il saldo; • "1547", per le sanzioni in caso di ravvedimento operoso; • "1548", per gli interessi in caso di ravvedimento operoso. <p>Compilazione del modello F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato dell'anno di erogazione dei finanziamenti, nel formato "AAAA". <p>In relazione al codice tributo "1545", deve essere compilato anche il campo "rateazione/regione/prov./mese rif.", indicando il numero della rata di acconto (es. "0102", nel caso di pagamento della prima delle due rate di acconto).</p>
<p>11</p>	<p>SOCIETÀ COOPERATIVE, BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO - VERSAMENTO CONTRIBUTO DI VIGILANZA 2017-2018</p>
	<p>Con il DM 3.3.2017, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 11.4.2017 n. 85, è stato determinato l'ammontare del contributo per il biennio 2017-2018 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa".</p>
<p>11.1</p>	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ COOPERATIVE</p> <p>In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2017-2018 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 280,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro; • 680,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro; • 1.350,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro; • 1.730,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro; • 2.380,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro. <p>Maggiorazioni del contributo</p> <p>I suddetti importi del contributo sono aumentati del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59; • 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381. <p>Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi</p> <p>Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fat-

<p><i>segue</i></p>	<p>tispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.
<p>11.2</p>	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2017-2018 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.980,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro; • 3.745,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro; • 6.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.
<p>11.3</p>	<p>CONTRIBUTO DOVUTO DALLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2017-2018 è dovuto nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 280,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro; • 560,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro; • 840,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.
<p>11.4</p>	<p>CALCOLO DEL CONTRIBUTO DOVUTO La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti. L'ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2016, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2016.</p>
<p>11.5</p>	<p>ENTI COOPERATIVI CHE HANNO DELIBERATO LO SCIoglIMENTO Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2017-2018 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle previste maggiorazioni.</p>
<p>11.6</p>	<p>ENTI COOPERATIVI ESONERATI DAL PAGAMENTO Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2017 sono esonerate dal pagamento del contributo.</p>
<p>11.7</p>	<p>TERMINI PER IL PAGAMENTO Il contributo di revisione deve essere versato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 10.7.2017; • per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscri-

<p>segue</p>	<p>zione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.</p>
<p>11.8</p>	<p>MODALITÀ DI PAGAMENTO</p> <p>I contributi di pertinenza del Ministero dello Sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “3010”, in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento; • “3011”, in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento; • “3014”, in relazione alle sanzioni. <p>Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet http://cooperative.mise.gov.it.</p> <p>I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.</p> <p>Adesione ad un'Associazione nazionale</p> <p>Qualora l'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prima del termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all'Associazione; • successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello Sviluppo economico.
<p>12</p>	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI DI EDIFICI - CESSIONE DELLA DETRAZIONE AL FORNITORE - COMPENSAZIONE DEL CREDITO</p>
	<p>L'art. 14 co. 2-ter del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, prevede la possibilità per i contribuenti che si trovano nella c.d. “no tax area”, cioè i possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per tipologie reddituali di cui all'art. 13 del TUIR, di cedere la detrazione fiscale loro spettante, per le spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2017 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ai fornitori che hanno effettuato i lavori.</p> <p>Tali contribuenti (c.d. “incapienti”), infatti, non potrebbero fruire della detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, in quanto la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.</p>
<p>12.1</p>	<p>CONDIZIONI PER POTER TRASFERIRE LA DETRAZIONE</p> <p>Il provv. Agenzia delle Entrate 22.3.2016 n. 43434, attuativo della suddetta disposizione, ha stabilito che, con riferimento alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016, le condizioni per il trasferimento della detrazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il soggetto che vuole effettuare la cessione deve essere incapiente ai fini IRPEF per il periodo d'imposta 2015; • le spese per gli interventi devono essere sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti; • la volontà degli “incapienti” di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare o da comunicazione inviata al condominio, il quale deve prov-

<p>segue</p>	<p>vedere a comunicarla ai fornitori che hanno la facoltà di accettarla o meno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il condominio doveva, entro il 31.3.2017, trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica, l'elenco dei bonifici effettuati, il codice fiscale dei condomini che hanno ceduto il credito, l'importo del credito ceduto da ciascun condomino, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. <p>Il condominio è tenuto a comunicare ai fornitori l'avvenuto invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate; il mancato invio della comunicazione, infatti, rende inefficace la cessione del credito.</p>
<p>12.2</p>	<p>UTILIZZO DEL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI</p> <p>Il credito ceduto è utilizzato dai fornitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; • utilizzando il codice tributo "6876", istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 47; • in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10.4.2017; la quota del credito non fruita nell'anno sarà utilizzabile negli anni successivi, ma non potrà essere chiesta a rimborso. <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA". <p>Il modello F24 contenente la compensazione del credito deve essere presentato esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.</p> <p>Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 viene scartato.</p>
<p>13</p>	<p>SOSTITUZIONE DI AUTOCARAVAN - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO - COMPENSAZIONE DEL CREDITO ATTRIBUITO AL VENDITORE</p> <p>Con il DM 13.9.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 25.10.2016 n. 250), come modificato dal DM 16.11.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 21.1.2017 n. 17), sono state stabilite le disposizioni attuative dell'art. 1 co. 85-86 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha previsto la concessione di un contributo per la rottamazione di autocaravan e la loro sostituzione con veicoli nuovi della stessa tipologia e di più elevata classe ambientale.</p>
<p>13.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il previsto contributo spettava a coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquistavano, anche in locazione finanziaria, nel periodo dall'1.1.2016 al 31.12.2016 ed immatricolavano entro il 31.3.2017 ad uso proprio in Italia, un autocaravan nuovo, conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe "Euro 5" o a classi successive; • in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2", che doveva essere demolito. <p>Il contributo era concesso a condizione che:</p>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il veicolo acquistato non fosse stato già immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all'estero; • contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo fosse consegnato al venditore un autocaravan che risultasse già immatricolato in Italia alla data del 31.12.2015 e che appartenesse ad una delle classi di emissioni "Euro 0", "Euro 1" o "Euro 2"; • il veicolo consegnato per la rottamazione fosse intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, fosse intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei predetti familiari; • nell'atto di acquisto fosse espressamente dichiarato che il veicolo consegnato era destinato alla rottamazione.
<p>13.2</p>	<p>AMMONTARE DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo riconosciuto ammontava a 8.000,00 euro (a decorrere dal 17.11.2016, rispetto ai 5.000,00 euro precedentemente previsti, per effetto del citato DM 16.11.2016) e poteva essere fruito nel rispetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei limiti e delle condizioni previsti per gli aiuti "de minimis" (regolamento UE n. 1407/2013); • dell'ammontare complessivo delle risorse stanziato, pari a 5 milioni di euro. <p>Il suddetto contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • doveva essere chiaramente indicato nell'atto di acquisto del veicolo nuovo; • era anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risultante dall'atto di vendita, al lordo delle imposte.
<p>13.3</p>	<p>UTILIZZO DEL CORRISPONDENTE CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DEL VENDITORE</p> <p>I venditori degli autocaravan nuovi recuperano il contributo concesso mediante un credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p>A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette preventivamente all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco dei soggetti beneficiari del credito d'imposta, identificati dal relativo codice fiscale, l'importo del credito spettante a ciascuno di essi e le eventuali variazioni e revoche; • il modello F24 contenente la compensazione del credito d'imposta deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • con la ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 48, è stato istituito l'apposito codice tributo "6875" e sono state impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"; • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, nel formato "AAAA". <p>Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale, risulti superiore all'ammontare spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.</p>

13.4	REVOCA E RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia accertata l'indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dal citato DM 13.9.2016, il credito d'imposta concesso è revocato e si procede al relativo recupero, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.
-------------	--

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti